

**Contratto di Licenza
per le utilizzazioni delle opere musicali amministrato dalla SIAE
in modalità podcasting**

Licenza SIAE n. / /
(campo non compilabile, spazio riservato alla SIAE)

AVVERTENZA

N.B. La Licenza diviene efficace solo a seguito dell'effettuazione del primo pagamento dovuto da parte del contraente ai sensi dell'art. 14

Si prega di **leggere attentamente la Licenza in ogni sua parte.**

CONTRATTO DI LICENZA TRA

la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'art.1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, con le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, con sede legale in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto dei propri Associati e Mandanti,

E

- Podcast di tipo amatoriale**
- Podcast di Istituzioni o di organizzazione senza scopo di lucro**
- Podcast di tipo commerciale**

(leggere attentamente le definizioni di tipologia di cui all'art.13)

URL DEL SITO OGGETTO DELLA LICENZA:.....

Data d'inizio dell'attività

Società e Ditte Individuali

TITOLARE DELLA LICENZA.....

LEGALMENTE RAPPRESENTATO DA.....

(indicare il "Titolare" in caso di Ditta Individuale)

PARTITA IVACODICE FISCALE.....

Sede Legale

INDIRIZZO.....

CITTA'..... PROV.CAP.....

NAZIONE

Sede Amministrativa

INDIRIZZO.....

CITTA'..... PROV.CAP.....

NAZIONE

Recapiti

E-MAIL (indirizzo istituzionale) per comunicazioni della SIAE – **obbligatorio**

.....

TEL.FAX.....

Persone Fisiche

TITOLARE DELLA LICENZA.....

NATO IL

CITTA'..... PROV.CAP.....

NAZIONENAZIONALITA.....,

CODICE FISCALE

Residenza

INDIRIZZO.....

CITTA'..... PROV.CAP.....

NAZIONE

Domicilio

INDIRIZZO.....

CITTA'..... PROV.CAP.....

NAZIONE

RecapitiE-MAIL (indirizzo istituzionale) per comunicazioni della SIAE – **obbligatorio**

.....

TEL.FAX.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1 – Definizioni**

Ai fini di questa Licenza valgono le seguenti definizioni:

- a) Per “**Applicazione**” o “**App**” si intende un programma o serie di programmi in fase di esecuzione su un PC con lo scopo e il risultato di rendere possibili una o più funzionalità, servizi o strumenti selezionabili su richiesta dall'Utente tramite interfaccia utente per l'accesso o altra forma di fruizione di contenuti.
- b) Per “**Download**” o “**Downloading**” si intende una tecnica che consente all'Utente di trasferire un'opera, a pagamento o gratuitamente, in via permanente, con o senza la possibilità di ascolto o visione nel corso del download, sull'hard disk di un Personal Computer o su un altro apparecchio di riproduzione in grado di ricevere le trasmissioni Internet, e il successivo ascolto o la visione da tali fonti.
- c) Per “**Framing**” e “**Embedding**” si intendono i link che, non presentando elementi univoci di riconoscibilità del sito “linkato”, facciano apparire le pagine di quest'ultimo come appartenenti al sito “linkante” ovvero ogni collegamento tra il Sito del Licenziatario ed una risorsa esterna, pubblicata e gestita da un soggetto terzo e diverso rispetto al Licenziatario, che consenta la messa a

disposizione del pubblico di uno o più contenuti amministrati in modo tale che risulti parte integrante dei contenuti pubblicati sotto la responsabilità editoriale del Licenziatario.

- d) Per “**Introiti Lordi annui**” si intendono, al netto dell’IVA, le seguenti entrate del Licenziatario:
- i) i corrispettivi pagati dall’Utente finale per l’accesso o la fruizione della Podcast o a qualsiasi altro titolo;
 - ii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario, direttamente od indirettamente attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di pubblicità di qualsiasi genere nel Podcast e nel Sito del Licenziatario;
 - iii) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario a fronte di un contratto di sponsorizzazione del Podcast o del Sito;
 - iv) i compensi versati da terzi al Licenziatario per ottenere la disponibilità del Podcast ai fini della sua offerta al pubblico in bundling con i loro prodotti o servizi;
 - v) il corrente valore di mercato dei beni e/o servizi ricevuti dal Licenziatario in cambio della fornitura di spazi pubblicitari nel Podcast o nel Sito (contratti di bartering, scambio merci o simili);
 - vi) i compensi di qualsiasi genere versati da terzi al Licenziatario per consentire a determinate categorie di utenti finali di accedere gratuitamente al Podcast, ivi comprese le apposite applicazioni scaricabili su telefoni mobili o altri apparecchi di ricezione e/o riproduzione;
 - vii) ogni altro compenso derivante da, o collegato alle opere musicali presenti nel Podcast, non rientrante nelle precedenti tipologie, anche sotto forma di revenue sharing o condivisione di ricavi con soggetti terzi fornitori di servizi (quali servizi di televoto, messaggistica a pagamento, numeri telefonici tariffati, servizi interattivi).
- e) Per “**Legge sul Diritto d’Autore**” si intende la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (di seguito indicata come “**L.D.A.**”).
- f) Per “**Licenziatario**” si intende il titolare di questa Licenza, ovvero di norma il soggetto effettivamente responsabile della scelta dei contenuti, delle modalità tecniche ed operative di svolgimento del servizio e della sua messa a disposizione del pubblico sotto il proprio nome o marchio.
- g) Per “**Link**” si intende ogni collegamento ipertestuale effettuato tra il Sito e i siti di terzi in grado di consentire agli Utenti di avere accesso a file contenenti opere amministrare, compresi i collegamenti diretti ai nodi interni del sistema ipertestuale di un altro sito, quale ad esempio un player incorporato a mezzo di una qualsiasi forma di embedding, pop up, finestra di apertura automatica o simili. Non si considerano compresi in questa nozione di “link” i collegamenti generati automaticamente dai motori di ricerca di uso generale.
- h) Per “**Palinsesto**” si intende l’insieme, predisposto dal Licenziatario, di una serie di contenuti, unificato da un medesimo marchio editoriale, comunicati al pubblico come flusso continuo.
- i) Per “**Podcast**” il singolo file audio o video di cui all’art. 2.
- l) “**Podcasting**” si intende un sistema che consente la fruizione asincrona e off-line per esclusivo uso personale di contenuti audio in formato digitale, scaricati automaticamente a titolo gratuito o a pagamento dal Sito del Licenziatario e salvati nella memoria di un apparecchio di riproduzione. Ai fini di questa Licenza, per essere qualificati come Podcast, tali contenuti devono essere programmi di flusso o lineari del Licenziatario, e deve essere esplicitamente esclusa e vietata l’estrazione di singole opere musicali ai fini del loro download.
- m) Per “**Prezzo finale al pubblico**” si intende l’importo effettivamente pagato dall’Utente finale quale corrispettivo per l’accesso o la fruizione del Podcast o dei servizi ad essa connessi.
- n) Per “**Pubblicità**” si intende qualsiasi forma di messaggio e/o comunicazione commerciale, incorporato o associato al Podcast, sotto forma di banner, spot, promozioni, etc. relativa a servizi, prodotti e marchi commerciali per i quali il Licenziatario ottiene un qualsiasi tipo di corrispettivo, diretto o indiretto.
- o) Per “**Responsabilità editoriale**”, si intende l’esercizio di un controllo effettivo sulla selezione dei contenuti e sulla loro organizzazione in un Palinsesto, nel caso della programmazione di flusso o lineare e si estende all’Archivio dei Programmi, i cui contenuti costituiscono il Catalogo.

p) Per “**Servizio di flusso**” o “**Servizio lineare**”, si intende ai fini della presente Licenza, l’offerta di accesso ad un Palinsesto, senza la possibilità di accedere ai singoli contenuti a richiesta.

q) Per “**Sito Web**” o “**Sito**” si intende il Sito sul World Wide Web registrato con un nome di dominio, raggiungibile attraverso il protocollo http:// e accessibile attraverso un indirizzo IP ed un URL (Uniform Resource Locator) o mediante applicazione (App).

r) Per “**Utente/i**” si intendono coloro che ricevono il Podcast, con o senza pagamento di un corrispettivo.

Art. 2 – Oggetto della Licenza

2.1 Oggetto della Licenza è l’utilizzazione on-line delle opere musicali amministrate dalla SIAE in modalità Podcasting, dal Sito di cui all’URL indicato nella richiesta di Licenza.

2.2 Rientrano nell’oggetto di questa Licenza i Podcast di durata inferiore a 60 minuti primi, che contengono fino a 15 opere musicali o, in alternativa, frammenti di opere musicali fino a 30 secondi senza limite di numero. La durata delle opere musicali nel Podcast non deve essere superiore al 75% della durata dell’intero Podcast e la successione delle opere musicali riprodotte per intero deve essere interrotta da contenuti parlati e/o da commenti.

2.3 Per ogni altra o ulteriore utilizzazione, anche in Podcasting, deve essere ottenuta apposita e distinta Licenza.

Art. 3 – Diritti concessi

3.1 Con questa Licenza, in base ai poteri di amministrazione che le sono stati conferiti dai suoi associati e mandanti, la SIAE autorizza in via non esclusiva il Licenziatario, alle condizioni e con i limiti di seguito specificati, a:

a) registrare, direttamente o avvalendosi dell’attività di terzi, le opere appartenenti al repertorio musicale amministrato dalla SIAE;

b) riprodurre, tramite caricamento dei relativi file all’interno di una banca dati digitale, gestita dal Licenziatario o da terzi, le registrazioni e le riproduzioni delle opere di cui sopra (c.d. uploading) ai fini del Podcasting;

c) mettere tali opere a disposizione del pubblico, in modalità Podcasting per il solo uso privato e personale;

d) consentire agli Utenti che usufruiscono Podcast di effettuare la riproduzione temporanea o permanente dei contenuti, per il solo uso privato e personale, esclusa qualsiasi estrazione delle singole opere, e qualsiasi loro modifica.

3.2 La Licenza concessa al Licenziatario dalla SIAE in nessun modo pregiudica l’applicazione delle disposizioni legali e regolamentari in vigore relative al compenso per copia privata (artt. 71–sexies e segg. L.D.A.).

3.4 Il Titolare della Licenza è tenuto ad adottare accorgimenti idonei ad impedire l’estrazione di singole opere musicali ai fini del loro download e prende atto che essa non comprende il trasferimento o la cessione dei file audio a terzi da parte degli Utenti.

3.5. In assenza di preventivi accordi formalizzati per iscritto con la SIAE, è espressamente vietato per il Licenziatario trasferire o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, uno qualsiasi dei diritti acquisiti o delle obbligazioni assunte con questa Licenza. Qualora il Licenziatario non rispetti tale divieto il contratto di Licenza si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione della SIAE al recapito e-mail (indirizzo istituzionale) fornito dal Licenziatario per comunicazioni della SIAE.

Art. 4 – Repertorio della SIAE

4.1 Fanno parte del repertorio della SIAE oggetto di questa Licenza le opere musicali e i frammenti di tali opere affidate alla sua amministrazione durante il periodo di validità della Licenza dai suoi associati e mandanti e ricomprese nel repertorio della Sezione Musica.

4.2 Nel repertorio della SIAE rientrano anche le opere create o pubblicate durante il periodo di validità di questa Licenza e le opere degli autori per le quali la SIAE, a seguito di contratti di rappresentanza sottoscritti con società d’autori straniere o di accordi raggiunti con altri aventi diritto, ha ricevuto il mandato di provvedere all’amministrazione dei diritti oggetto di questa Licenza.

L'elenco delle società d'autori straniere che alla data della sottoscrizione di questa Licenza hanno concluso contratti di rappresentanza con la SIAE è consultabile nel sito della SIAE all'indirizzo https://www.siae.it/sites/default/files/Rapporti_Documentazione_RappresentanzePaesiStranieri-min.pdf. A fini di mera consultazione, secondo termini e condizioni ivi previsti, è altresì disponibile nel sito stesso la ricerca di opere musicali presenti nell'archivio della SIAE.

Art. 5 – Diritti esclusi

5.1 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.D.A..

5.2 E' escluso dal campo di applicazione di questa Licenza e resta nella piena disponibilità dei suoi titolari ed espressamente riservato il diritto di elaborazione di cui all'art.18 della L.D.A..

Art. 6 – Riserva degli aventi diritto

6.1 Qualora la SIAE riceva, in base alla sua normativa interna, una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori suoi associati e mandanti, potrà inibire, temporaneamente o a tempo indeterminato, l'uso di alcune o di tutte le loro opere in relazione al particolare utilizzo previsto da questa Licenza. La comunicazione di tale inibizione è inserita nell'apposita pagina del sito della SIAE che il Licenziatario si impegna a consultare.

6.2 Gli aventi diritto associati che, alla data del rilascio di questa Licenza, si sono riservati i diritti per le utilizzazioni su reti telematiche sono contenuti nell'elenco aggiornato e messo a disposizione del Licenziatario sul sito Web della SIAE http://www.siae.it/UtilizzaOpere_art11.asp?click_level=0600.0700.0700.4000&.

6.3. Il Licenziatario è tenuto a rimuovere le opere escluse o inibite ai sensi dei due commi precedenti e a non utilizzarle per la produzione del Podcast.

Art. 7 – Limiti della Licenza

7.1 Qualsiasi diritto o modalità di utilizzo delle opere amministrate dalla SIAE diversi da quelli previsti dall'art. 3 di questa Licenza sono espressamente esclusi. In particolare restano escluse da questa Licenza, e sono soggette ad apposita, distinta autorizzazione preventiva della SIAE, le seguenti attività:

- a) la pubblica esecuzione delle opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;
- b) la diffusione delle opere a mezzo delle emissioni radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite;
- c) la produzione, la messa in commercio o la distribuzione di supporti audio e video;

7.2 Questa Licenza non consente l'ulteriore comunicazione al pubblico e/o distribuzione delle opere a terzi, in qualsiasi forma e modo, da parte degli utenti finali.

7.3 Il Licenziatario, si impegna a mettere in chiaro negli spazi visivi del Podcasting, in modo facilmente accessibile al pubblico, che il Podcast è destinato al solo uso privato e personale e che è vietato qualsiasi diverso atto di utilizzazione delle opere (reimmissione in rete, comunicazione al pubblico, pubblica esecuzione, riproduzione in copie, prestito, noleggio, condivisione con terzi).

7.4 Non sono compresi tra i diritti d'autore oggetto di questa Licenza quelli non amministrati dalla SIAE per i quali il Licenziatario è tenuto ad ottenere preventivamente l'autorizzazione dei rispettivi titolari.

7.5 Non sono compresi nell'oggetto di questa Licenza, in quanto non affidati alla tutela della SIAE, i diritti connessi all'esercizio del diritto di autore, ed in particolare quelli specificamente indicati qui di seguito e spettanti:

- a) ai produttori di fonogrammi per l'utilizzazione del disco e di altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni e di voci (articoli da 72 a 73 *bis* L.D.A.) e con riferimento alla riproduzione, totale o parziale, delle loro registrazioni e/o fissazioni con qualsiasi procedimento effettuate;

b) agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su disco o su altri apparecchi analoghi riproduttori di suoni o di voci (articoli 73 e 73 *bis* e da 80 a 85 *bis* L.D.A.);

c) alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva per l'utilizzazione delle loro emissioni (art. 79 L.D.A.).

7.6 Il Licenziatario assume la piena e totale responsabilità in merito all'utilizzazione delle opere amministrate dalla SIAE anche sotto il profilo del rispetto dei diritti connessi e degli altri diritti eventualmente spettanti ai legittimi titolari.

7.7 Questa Licenza non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione, poste in essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.

Art. 8 – Utilizzazioni pubblicitarie

Fermo quanto previsto dal precedente art. 7 di questa Licenza, il Licenziatario è tenuto ad ottenere direttamente il preventivo espresso consenso degli aventi diritto, autori ed editori, per qualsiasi uso delle opere a fini pubblicitari, ed in particolare per il loro inserimento in spot pubblicitari o per l'abbinamento o l'associazione permanente tra opere musicali e immagini fisse o in movimento con contenuto pubblicitario o tra una determinata composizione e un determinato messaggio o campagna promozionale o pubblicitaria (c.d. diritto di sincronizzazione).

Art. 9 – Inizio, cessazione, variazione di attività. Menzioni e informazioni obbligatorie.

9.1 Contestualmente alla richiesta di rilascio della Licenza, Il Licenziatario è tenuto a fornire tutti i dati necessari a detto rilascio, alla determinazione del compenso e del termine iniziale cui riferire i pagamenti, che figureranno nel riepilogo della Licenza sottoposto all'accettazione del richiedente (Allegato 1).

9.2 Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE tempestivamente, comunque non oltre 10 giorni, utilizzando l'apposita area messa a disposizione nei Servizi Online della SIAE, ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta, utile ai fini della categoria del Podcasting e tutte le altre informazioni relative alla titolarità del Podcasting o rilevanti per la determinazione dei compensi ai sensi della presente Licenza. In caso di omessa comunicazione della variazione, per tutta la durata dell'omissione, al Licenziatario verrà applicata la tariffa effettivamente applicabile in base alla variazione, a partire dalla data di inizio della nuova attività. Sono altresì applicabili le penali previste dall'art. 18 della presente Licenza.

9.3 Qualora il Licenziatario decida di cessare il Podcasting ne darà comunicazione scritta alla SIAE a mezzo di e-mail con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della e-mail la Licenza cesserà di avere efficacia e, in tal caso, il Licenziatario dovrà cessare ogni utilizzo del Repertorio della SIAE.

9.4 Le comunicazioni del Licenziatario saranno inviate al seguente indirizzo: SIAE - Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA, all'attenzione del Direttore dell'Ufficio Multimedialità oppure mediante e-mail con avviso di ricezione all'indirizzo webradio.multimedia@siae.it.

9.5 Le comunicazioni della SIAE saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato dal Licenziatario al momento della richiesta di rilascio della Licenza.

9.6 Il Licenziatario si impegna a riportare nella home page del Sito la menzione "Licenza SIAE n. //" con il numero d'ordine della Licenza.

Art. 10 – Territori

La Licenza è rilasciata dalla SIAE per le utilizzazioni in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 11 – Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi

11.1 La Licenza è concessa esclusivamente per il Podcasting del Licenziatario ed esclude qualsiasi facoltà di sub licenza.

11.2 Questa Licenza copre i contenuti provenienti da siti o servizi di terzi o da programmi di emittenti, mediante link o in qualsiasi altro modo, soltanto a condizione che detti siti, servizi o emittenti siano oggetto di una separata Licenza.

11.3 Qualora la SIAE richieda, mediante e-mail all'indirizzo indicato dal Licenziatario, la rimozione di materiali presentati in un Podcast mediante Embedding o Framing o in altro modo, in quanto provenienti da siti di terzi privi di Licenza, il Licenziatario si impegna a provvedere alla rimozione entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

11.4 Il Licenziatario si impegna ad indicare esplicitamente, mediante idoneo avviso, ad esempio nelle note legali o in apposito disclaimer, che le opere comunicate in modalità Podcasting non sono liberamente disponibili per un altro sito e che è vietata la comunicazione da parte di siti di terzi privi di Licenza della SIAE, mediante Link, Framing o Embedding o in qualsiasi altro modo.

11.5 La responsabilità eventualmente derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente è esclusa solo a condizione che il Licenziatario non sia a conoscenza dell'illiceità del sito altrui, non abbia ottenuto dall'operazione alcun beneficio economico o commerciale diretto o indiretto e rimuova il Link verso il sito non munito di Licenza entro 48 ore dalla richiesta scritta in tal senso da parte della SIAE.

Art. 12 – Utilizzazione di altri repertori tutelati dalla SIAE

Il Licenziatario si impegna a richiedere alla SIAE le autorizzazioni necessarie in tutti i casi in cui intenda utilizzare anche opere appartenenti al repertorio delle altre Sezioni della Società (Lirica, DOR, OLAF). Le opere comprese nei repertori delle Sezioni Lirica, Dor e Olaf sono indicate nel Regolamento Generale della SIAE, pubblicato nel sito www.siae.it.

Art. 13 – Tipologie di Podcasting e calcolo dei compensi

13.1 Il Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione del Repertorio della SIAE i compensi determinati in percentuale sugli Introiti Lordi annui del Podcasting, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza e nella misura indicata nelle sottostanti tabelle.

13.2 Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE gli Introiti Lordi annui inviando il modulo Allegato n. 1, debitamente compilato, all'indirizzo e-mail webradio.multimedia@siae.it. Tali Introiti potranno essere accertati dalla SIAE in base ai dati del bilancio consuntivo o della dichiarazione IVA o ad altra idonea documentazione contabile.

13.3 E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di un compenso minimo garantito determinato con i criteri di cui alle successive tabelle. Tale compenso, da versare anticipatamente rispetto al periodo di riferimento, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando le aliquote percentuali.

13.4 Qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero periodo di attività precedente alla richiesta di rilascio o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati, nonché un compenso supplementare pari al 20% dell'importo così calcolato.

13.5 Resta inteso che, se a seguito di controlli effettuati dalla SIAE, l'attività svolta o gli Introiti Lordi annui conseguiti dal Licenziatario non risultino conformi a quanto dichiarato nella fase di rilascio della Licenza o a mezzo dell'Allegato n. 1, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe della SIAE effettivamente applicabili.

13.6 I compensi applicabili al Podcasting coperto da questa Licenza sono riportati nelle seguenti tabelle:

A) PODCASTING DI TIPO COMMERCIALE

Sono servizi di Podcasting, di tipo commerciale quelli, da qualsiasi soggetto attivati, che generano introiti attraverso il Sito o in altro modo, o che fanno comunque capo ad aziende o studi di professionisti o sono sponsorizzati o attivati da o per conto di soggetti che svolgono attività commerciali o prestazioni di servizi di qualsiasi genere.

Aliquote di compenso sugli introiti lordi annui e compensi minimi trimestrali garantiti (IVA esclusa)

Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Aliquota di compenso	Minimo fino a 150.000 Podcast scaricati a trimestre
1) Fino al 25%	2%	€ 300,00
2) Dal 25% al 75%	5%	€ 400,00

Oltre 150.000 Podcast scaricati a trimestre, si applica la Licenza [Multimedia Service Provider](#).

B) PODCASTING DI ISTITUZIONI O DI ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO

Sono inserite in questa categoria tariffaria i Podcasting di istituzioni pubbliche ed enti locali e i Podcasting di associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e ONLUS, senza scopo di lucro ed espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.

Compensi minimi trimestrali i (IVA esclusa)

Incidenza della musica rispetto al totale della programmazione	Compenso fino a 150.000 Podcast scaricati a trimestre
1) Fino al 25%	€ 150,00
2) Dal 25% al 75%	€ 200,00

Oltre 150.000 Podcast scaricati a trimestre, si applica la Licenza [Multimedia Service Provider](#).

C) PODCASTING DI TIPO AMATORIALE

Sono Podcasting a carattere amatoriale quelli appartenenti a persone fisiche, privi di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta. In particolare, non è qualificabile come Podcasting personale un Servizio che contenga link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessorio rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali al Podcasting, con un numero di Podcast scaricati inferiore a 15.000.

Compensi annuali (IVA esclusa)

1) Incidenza della musica fino al 25%	€ 100,00
2) Incidenza della musica tra il 25% e il 75%	€ 300,00

13.7 Qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero periodo di attività precedente alla sottoscrizione o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati, nonché un compenso supplementare pari al 20% dell'importo così calcolato.

13.8 Resta inteso che, se a seguito di controlli effettuati dalla SIAE, l'attività svolta o gli Introiti Lordi annui conseguiti dal Licenziatario non risultino conformi a quanto dichiarato, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe della SIAE effettivamente applicabili.

Art. 14 – Termini e modalità di pagamento dei compensi

14.1 I compensi dovuti dalla data di inizio delle utilizzazioni, come indicata nella richiesta di Licenza, **devono essere corrisposti alla ricezione del bollettino MAV** che la SIAE invierà al Licenziatario successivamente all'accettazione del riepilogo della Licenza

14.2 Il pagamento alla SIAE di tutti i compensi minimi trimestrali garantiti per il Podcasting commerciale e per il Podcasting di istituzioni o di organizzazioni senza scopo di lucro deve essere effettuato anticipatamente entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ciascun anno. Il trimestre iniziato è considerato per intero. Il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno sulla base degli Introiti Lordi del Sito relativi all'anno precedente, determinati a norma dell'art.1, che il Licenziatario è tenuto a comunicare alla SIAE entro il 30 giugno di ciascun anno con apposito modulo (Allegato n. 2).

14.3 A richiesta della SIAE il Licenziatario fornirà copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA. Qualora non risultino dovuti importi a titolo di conguaglio, i compensi minimi vengono incamerati a titolo definitivo.

14.4 Il pagamento del compenso annuale per i Podcasting personali di cui all'art. 13.1 C) deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della presente Licenza. Se il rilascio ha luogo nel corso del primo semestre dell'anno, ovvero entro il 30 giugno, il compenso è pari all'intero importo annuale. Se il rilascio ha luogo nel corso del secondo semestre ovvero tra il 1° luglio e il 31 dicembre, il compenso è pari a metà dell'importo annuale. Il semestre iniziato è considerato per intero. Successivamente all'anno di rilascio, i compensi annuali dei Podcasting personali (art. 13) devono essere corrisposti in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

14.5 I compensi dovuti dalla data di inizio delle utilizzazioni, come indicata nella richiesta di Licenza, devono essere corrisposti alla ricezione del bollettino MAV, che la SIAE invierà al Licenziatario successivamente all'accettazione del riepilogo della Licenza.

14.6 E' obbligo del Licenziatario effettuare i successivi pagamenti entro le scadenze previste ai commi 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4 precedenti, mediante il bollettino MAV che sarà inviato dalla SIAE prima di ciascuna scadenza.

Art. 15 – Penali

15.1 In caso di ritardato pagamento entro il 15° giorno dalle scadenze previste dall'art. 17 di questa Licenza, la SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento.

Oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti, a partire dal 16° giorno di ritardo saranno applicati in favore della SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

15.2 Il Licenziatario sarà tenuto, altresì, al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dal prolungarsi del ritardo, salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione del rapporto per colpa del Licenziatario ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del repertorio SIAE sarà ritenuta illecita agli effetti degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

15.3 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13.4, qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, saranno comunque dovute le penali applicabili per il ritardato pagamento ai sensi del presente articolo.

Art. 16 – Report

16.1 Il Licenziatario fornirà alla SIAE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il resoconto analitico (Report) delle opere presenti sul Sito nell'anno precedente, individuate con i seguenti dati: titolo dell'opera, compositori, autori, editori, interpreti o esecutori delle opere musicali utilizzate nel corso dell'anno.

16.2 Il report dovrà essere fornito utilizzando l'apposita pagina del Sito della SIAE, nella sezione dei servizi on line, accessibile all'indirizzo <https://www.siae.it/it/servizi-online>.

16.3 In caso di mancata consegna del Report di cui ai commi precedenti sarà prevista l'applicazione di una penale pari al 10% del corrispettivo dovuto in base al tipo di Podcasting scelto.

Art. 17 – Controlli della SIAE

17.1 Fermo quanto previsto dalla L.D.A. per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Licenziatario riconosce alla SIAE la piena facoltà di verificare l'esattezza, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati forniti dal medesimo in adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto e di controllare, con tutte le tecnologie e in tutti i modi idonei, tutti i dati e tutte le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell'oggetto di questa Licenza nonché di verificare ogni informazione utile a definire l'ammontare dei compensi dovuti alla SIAE.

17.2 La facoltà di controllo di cui al presente articolo potrà essere esercitata dalla SIAE anche nei 24 mesi successivi alla scadenza o alla risoluzione o all'ultima proroga del contratto di Licenza.

17.3 Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate durante il normale orario di lavoro del Licenziatario e con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

17.4 Il Licenziatario è tenuto a consentire al personale di ruolo della SIAE, a professionisti e/o a società di revisione da essa incaricati, di effettuare l'attività di controllo di cui al presente articolo senza limitazioni o restrizioni di sorta, consentendo ai soggetti sopra elencati l'accesso, anche attraverso mezzi informatici (compresa l'installazione di appositi software di controllo) alle documentazioni contabili e fiscali, ivi compreso il partitario delle fatture rilasciate ai clienti e le fatture acquisti e vendite, oltreché ai dati relativi alle entrate ed alle transazioni avvenute per la fornitura delle opere musicali, su qualunque supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura e in qualsiasi luogo le suddette documentazioni si trovino, compreso presso i soggetti che forniscano o abbiano fornito servizi di hosting o altri servizi relativi al Sito.

17.5 Il Licenziatario riconosce alla SIAE il diritto di trarre estratti e di far copia, anche informatica, di tutti i dati ed i documenti, su qualsivoglia supporto cartaceo e/o informatico o di altra natura essi si trovino, pertinenti alle utilizzazioni del repertorio amministrato dalla SIAE.

17.6 Qualora all'esito del controllo la SIAE rilevi la violazione da parte del Licenziatario di uno o più obblighi contemplati in questa Licenza, compresa la debenza da parte del Licenziatario di somme maggiori di quelle corrisposte, ne farà contestazione scritta al Licenziatario stesso, descrivendo la fattispecie e fornendo gli elementi in suo possesso. Il Licenziatario avrà il diritto e l'onere di far pervenire alla SIAE, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione scritta, le proprie eventuali osservazioni e gli elementi a proprio carico. Decorso infruttuosamente il termine dinanzi menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta della SIAE circa la mancata accettazione dei motivi illustrati dal Licenziatario, questi corrisponderà alla SIAE, entro 5 giorni dall'emissione della fattura, l'importo del quale, a seguito dei controlli effettuati, sia stato riscontrato il mancato pagamento, fermo quanto disposto dall'art. 23 e con salvezza di ogni diritto e azione da parte della SIAE.

17.7 Qualora i mancati pagamenti imputabili al Licenziatario siano superiori al 10% degli importi da esso corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste interamente a carico del Licenziatario. La relativa fattura dovrà essere saldata entro 5 giorni dalla sua emissione.

17.8 L'attività di controllo sarà effettuata dalla SIAE nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 18 – Digital Delivery da terzi

18.1 E' consentito al Licenziatario di utilizzare file contenenti opere musicali amministrate dalla SIAE inviati da soggetti terzi, mediante comunicazione a distanza, via Internet o Intranet, ai fini della successiva messa a disposizione del pubblico delle opere contenute nei file stessi solo a condizione che tali soggetti terzi siano in possesso dell'apposita Licenza e della relativa attestazione con validità annuale rilasciata dalla SIAE.

18.2 Il Licenziatario si impegna a fornire annualmente su richiesta della SIAE l'elenco dei soggetti terzi dai quali ha ricevuto file contenenti opere musicali in conformità al comma precedente.

Art. 19 – Termini di validità

19.1 La Licenza entra in vigore alla data del pagamento del compenso dovuto ed ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Dopo tale data, in mancanza di disdetta da una delle due parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, essa si prorogherà di anno in anno con il pagamento del compenso mediante MAV, come previsto dall'art. 14.

19.2 Qualora l'attività sia terminata e il Licenziatario abbia cessato ogni utilizzo delle opere amministrate dalla SIAE, pur senza effettuare la comunicazione di cui all'art. 9.3, il Licenziatario che possa in altro modo dare prova dell'avvenuta cessazione sarà esentato dal pagamento dei compensi a partire dalla scadenza annuale.

19.3 Ciascuna proroga annuale comporta l'applicazione delle tariffe al momento vigenti. In occasione di ciascun rinnovo, inoltre, il presente modulo potrà essere sostituito con un altro recante eventuali modifiche alle condizioni di questa Licenza.

Art. 20 – Risoluzione del contratto di Licenza

20.1 Nel caso in cui il Licenziatario venga meno ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17 sopra citati, la SIAE ha la facoltà di risolvere il contratto di Licenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa notifica delle contestazioni, da effettuare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all'esperimento degli ulteriori rimedi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto di Licenza ha effetto dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla formale messa in mora inviata con le modalità sopra specificate, qualora entro tale termine il Licenziatario non si conformi a quanto richiesto.

20.2 Nel caso di risoluzione o di recesso, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere, che a partire dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione. Resta inteso che le somme versate alla SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni ed interessi.

Art. 21 – Legge applicabile e Foro competente

21.1 La presente Licenza è soggetta alla legge italiana.

21.2 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Licenza sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Data

Il Licenziatario (Timbro e firma)

La SIAE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui gli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il richiedente dichiara di approvare espressamente le clausole di cui all'art. 11 (Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi), art. 13 (Tipologie di Podcasting e calcolo dei compensi), art. 15 (Penali), art. 17 (Controlli della SIAE), art. 19 (Termini di validità), art. 21 (Legge applicabile e Foro competente).

Data

Il Licenziatario (Timbro e firma)

.....

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa fornita dalla SIAE – Titolare del trattamento dei dati – ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nel sito web https://www.siae.it/sites/default/files/Multimedialita_Modello_Privacy.pdf e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della SIAE per le finalità ivi indicate.

Data

Il Licenziatario (Timbro e firma)

.....

.....

ALLEGATO n° 1

Il Titolare dell'Autorizzazione

nato a.....il.....

residente in.....

dichiara in fede e sotto la propria responsabilità:

a) di avere acquisito, quando necessario, i diritti di sincronizzazione presso gli Editori o gli Autori;

b) che il Sito oggetto dell'Autorizzazione appartiene alla tipologia:

podcast di tipo commerciale

podcast di istituzioni o di organismi senza scopo di lucro

podcast di tipo amatoriale

di cui alla casella n° delle tabelle,
e altresì dichiara che l'incidenza della musica è nella misura del.....%
per cui è dovuto il compenso trimestrale/annuale di € + IVA

c) che la data d'inizio dell'attività è

Il Titolare dell'Autorizzazione (firma).....

ALLEGATO n° 2

DICHIARAZIONE DEGLI INTROITI LORDI RELATIVI ALL'ANNO RESA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LICENZA Podcasting –

Licenza SIAE n. Licenziatario

Il sottoscritto, titolare della Licenza sopra indicata, dichiara in fede di aver percepito gli Introiti Lordi di seguito indicati, che compaiono nel bilancio o nella dichiarazione IVA per l'anno

INTROITI	IMPORTO
a) corrispettivi pagati dall'Utente finale per l'accesso o la fruizione del Podcasting	
b) corrispettivi percepiti direttamente od indirettamente, attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di pubblicità di qualsiasi genere all'interno del Podcast e del Sito in cui il player è collocato	
c) corrispettivi percepiti a fronte di un contratto di sponsorizzazione per la cui esecuzione siano state utilizzate all'interno del Podcasting opere musicali amministrate dalla SIAE	
d) compensi versati da terzi per ottenere la disponibilità del Podcasting ai fini della sua offerta al pubblico in <i>bundling</i> con i loro prodotti o servizi	
e) valore corrente di mercato dei beni e/o servizi ricevuti in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all'interno del Podcasting (contratti di <i>bartering</i> , scambio merci o simili) o del Sito	
f) compensi di qualsiasi genere versati da terzi per consentire a determinate categorie di utenti finali di accedere gratuitamente al Podcasting	
g) corrispettivi percepiti per autorizzare il collegamento di siti di terzi al Podcasting o per la fornitura ai siti di terzi di programmi realizzati dal Licenziatario e nel cui ambito siano utilizzate opere musicali amministrate dalla SIAE	
h) altri compensi derivanti dallo sfruttamento di opere musicali amministrate dalla SIAE non rientrante nelle precedenti tipologie	
TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H)	
ALIQUOTA COMPENSO SIAE	
COMPENSO DOVUTO	
ANTICIPI CORRISPOSTI	
CONGUAGLIO	
TOTALE FATTURATO DELL'AZIENDA COME RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO	

N.B. Qualora gli Introiti Lordi annui conseguiti dal Licenziatario non risultino conformi a quanto qui dichiarato, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi in base alle tariffe della SIAE effettivamente applicabili.

Data Il Licenziatario